

CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO ED IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI IN PIAZZA XXVI APRILE PER ATTIVITÀ RICREATIVE PER RAGAZZI “CENTRO ESTIVO 2019”.

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ in Cassano Spinola, nel Palazzo Municipale.

Con la presente scrittura privata

Monsignor MARIO BALLADORE nato a Cassano Spinola (AL) il 03/05/1950, residente in Cassano Spinola CAP 15063 Piazza XXVI Aprile 13, Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia di San Pietro con sede legale in Piazza XXVI Aprile n.13, Cassano Spinola, C.F. 85007200067, il quale agisce nel presente atto, in virtù dei poteri derivanti dalla rappresentanza legale per conto e nell'interesse della Parrocchia di San Pietro, termine che sarà usato in seguito per individuarlo

E

- L'Amministrazione Comunale di Cassano Spinola, con sede in Piazza XXVI Aprile n. 11 - C.F. 02558190068 - rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dall' arch. GIACOMO TOFALO nato a Novi Ligure il 12/12/1963 Responsabile dell'area Tecnica, in virtù del decreto sindacale n. 1 del 13/06/2018

PREMESSO CHE

- la Parrocchia di San Pietro è proprietaria dell'immobile ubicato in Piazza XXVI Aprile n. 13, costituito da n. 1 vano al piano terra (salone) e n. 1 wc esterno, 4 vani al 1° piano più ripostigli e servizi igienici, cortile e campetto, individuati rispettivamente al foglio 7 mappale 121 sub.1 e sub 3 e mappale 121 e 122.

- Con Deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____ è stato approvato il presente schema di contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili sopra descritti in favore del Comune di Cassano Spinola alle condizioni contenute nello stesso, in uno spirito di sussidiarietà e di valorizzazione della cooperazione tra il Comune e la Parrocchia.

**TANTO PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Articolo 1

La Parrocchia concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Cassano Spinola, gli immobili di proprietà sito in Piazza XXVI Aprile n. 13, sopra descritti per lo svolgimento delle attività ricreative per ragazzi “CENTRO ESTIVO 2019”.

Articolo 2

È fatto divieto di cedere anche temporaneamente l'uso a terzi a qualsiasi titolo.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in oggetto con massima cura e diligenza.

Articolo 3

Il comodato a titolo gratuito avrà durata a decorrere dal 17 giugno e sino al 9 agosto, pari comunque alla durata del centro estivo 2019, qualora non venga dato corso al 3° turno il cui periodo è dal 29.07.2019 al 9.08.2019.

Articolo 4

Il Comune si impegna ad utilizzare per il solo periodo di cui al precedente articolo 3 e limitatamente in orario 8:00 – 12:00, gli immobili al fine di stimolare la vita sociale e culturale del proprio territorio. Per tutta la durata della convenzione, il Comune si impegna a:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria e pulizia dell'immobile e relative pertinenze, sopra descritto;
- b) provvedere alla custodia dei locali dell'immobile e delle strutture e alle operazioni di apertura e di chiusura;

Il Comune può apportare le migliorie strutturali ritenute opportune, previa approvazione della Parrocchia.

Articolo 5

Il comodatario si obbliga a mantenere l'immobile, nello stato in cui si trova al momento della consegna;

Al termine del comodato, l'assegnatario avrà l'obbligo di riconsegnare l'immobile nello stesso stato in cui era stato ricevuto.

Articolo 6

L'inadempienza da parte dell'assegnatario di uno dei patti contenuti nel presente contratto potrà determinare ipso jure la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, ove il comodatario non fornisca, entro dieci giorni dalla richiesta formulata per iscritto dal Comune, specifiche e pertinenti motivazioni in ordine alla violazione contrattuale contestata.

Articolo 7

Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa (D.P.R n. 131/86 Tariffa art. 51). Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Comune.

Articolo 8

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura, che accettano integralmente.

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere ritenuta valida se non apportata mediante atto scritto, con il consenso di entrambe le parti.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803 - 1812 codice civile.

PER LA PARROCCHIA

PER IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA
